Protocollo \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prot. orig. [numero\_protocollo] del [data\_protocollo]

*Riferimenti da citare nella corrispondenza:*

P.E. n. [numero\_pratica]

Arch. [fascicolo\_numero]/[fascicolo\_anno]

Lavagna, [data\_stampa\_domanda]

|  |
| --- |
|  |

Spett.le [progettista\_app] [progettista\_search]

[progettista\_pec]

**IL** **DIRIGENTE**

1. Assunto il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.51 - 3° comma - L. 8.6.1990 n. 142, come modificato per effetto delle disposizioni di cui all’art.6 - 2° comma - della Legge n. 127 del 15.05.1997 e, da ultimo, sostituito dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
2. Vista l’istanza in data [data\_protocollo]con prot. [numero\_protocollo]per il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/04 relativa all’immobile sito in Via SUEA, 66;
3. Considerato tuttavia che l’opera in questione è stata realizzata in area soggetta al vincolo di cui al D. Lgs. 42/04 ed in assenza dell’autorizzazione di cui all’art.146 del D. Lgs. suddetto;
4. Ritenuto conseguentemente di applicare la sanzione prevista dall’art.167 del D. Lgs. 42/04, e consistente nel pagamento - come recita testualmente la legge - “di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima”;
5. Visto l’art.1 lett. e) della L.R. 18.03.80 n.15 con il quale la redazione delle sanzioni di cui al ridetto art.167 del D. Lgs. 42/04, sono state sub-delegate ai Comuni;
6. Visto altresì l’art.9 c.2 della L.R. 13/14;
7. Considerato che la domanda di sanatoria non ha ottenuto il preventivo parere favorevole della Soprintendenza così come previsto dalle disposizioni contenute agli artt.167 e 181 del D.Lgs. 42/04 ma ritenute applicabili le disposizioni contenute all’art.3 *- Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici -*  della L.124/2015 e valutato che la richiesta comunale è stata inviata alla Soprintendenza il prot., ricevuta il , e da allora risulta ancora senza riscontro;
8. Considerato che non si ritiene di applicare nella fattispecie la sanzione primaria della demolizione dell’opera abusiva, dal momento che la *Commissione per il Paesaggio ha riscontrato la compatibilità dell’opera con i valori paesistici e ambientali oggetto della tutela, esprimendo parere favorevole nella seduta del* alla sanatoria dell’opera stessa;
9. Considerato che, di conseguenza, non si ritiene sia stato arrecato un danno tangibile alle bellezze naturali ed ambientali entro le quali sorge l’immobile cosicché non si intravvede la possibilità di quantificare per tali motivi una indennità corrispondente;
10. Atteso che, il danno ambientale non si ritiene pertanto di entità rilevante e comunque inferiore al profitto conseguito;
11. Vista la delibera di G.M. n.49 del 23.02.06, avente ad oggetto la determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo;
12. Considerato che il Consiglio di Stato (dec.02.06.2000 n.3184) ha definitivamente sancito che la sanzione ex art.15 legge 1497/1939 è sempre dovuta e prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale ancorché l’opera abusiva risulti compatibile con gli interessi paesistici;
13. Tutto quanto sopra considerato e premesso;
14. Visto l’art.167 del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004;
15. Visto l’art.1 lett. e) della L.R. 18.03.80 n.15;

Descrizione Delle Opere Abusive:

 Visti gli elaborati grafici e la documentazione tecnica allegati all’istanza a firma di

[progettista\_app] [progettista\_search], con studio in [progettista\_comune], [progettista\_indirizzo];

Considerato che da detta documentazione le opere edili abusive risultano così descritte:

“[descrizione\_intervento;strconv=no]”;

Tipologia dell’abuso:

*(Così come definito dalla delibera di G.M. n.ro 49 del 23.02.06);*

* Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
* Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
* Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
* Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
* Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
* Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Mutamento d’uso a residenza per una superficie di mq.

Indennità pari a €. (come stabilito dalla delibera di G.M. n.ro 49 del 23.02.06)

Valore d’estimo dell’unità immobiliare o della porzione oggetto di sanatoria:

x 100 x =

|  |
| --- |
| ***Dati catastali (accertati o presunti)*** |
| **Foglio** | **mappale** | **Cat.** | **Classe** | **consistenza** | **Tariffa** |
| «FOGLIO» | «mappali» |  |  |  |  |

Indennità:

.000 x 5.25% = €.

Considerato che tali opere non rientrano tra quelle definite all’art.181 c.1 terdel D.Lgs.42/04 e che pertanto l’indennità così come sopra calcolata deve essere conseguentemente rivalutata del 150%, come stabilito dalle indicazioni di calcolo contenute nella delibera di G.M. n.ro 49 del 23.02.06.

€. x 2.50 = «sanz15»

Opere di manutenzione straordinaria e/o comunque non valutabili in termini di superficie.

Indennità pari a €.516.00 (come stabilito dalla delibera di G.M. n.ro 49 del 23.02.06)

# DETERMINA

in **«sanz15»** ()l’indennità dovuta dal/dai sig./sig.ri indicati in indirizzo per aver eseguito in assenza della autorizzazione ex art.7 Legge 28.06.39 n.1497 l’opera descritta in premessa;

Si invita pertanto la S.V./ le SS.LL. ad effettuare il pagamento entro 30gg. dal ricevimento della presente presso la tesoreria comunale BPER Banca, Filiale di Lavagna, a mezzo bonifico bancario intestato a COMUNE DI LAVAGNA – SERVIZIO DI TESORERIA IBAN IT55N0538732010000047179391, indicando quale causale di pagamento: “indennità risarcitoria per opere abusivamente eseguite in area sottoposta a vincolo ambientale”;

**AVVERTE**

che contro la determinazione suddetta è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971, n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

 In caso contrario, decorso il termine di tre mesi, il presente atto diverrà esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui agli artt.2 e segg. del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato di cui al R.D. 14.04.1910 n.ro 639, con tutti gli ulteriori oneri e interessi dovuti.

## Il Responsabile Dell’U.O.

## Edilizia Privata

## Geom. Pietro Vabai

## (firmato digitalmente)

## Il Dirigente del Settore

## Servizi Tecnici Territoriali

##  Dott.ssa Lorella Cella

## (firmato digitalmente)